

**Alla Commissione 7<sup>a</sup> Senato**  
**Alla Commissione 10<sup>a</sup> Senato**

## DISEGNO DI LEGGE

Atto Senato 236 concernente

“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico”

In esame presso le Commissioni riunite

7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e

10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Memoria di ACACISAL  
**Sindacato Autonomo Lavoratori Assistenti Autonomia e Comunicazione**

La presente memoria è resa su richiesta delle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) nell'ambito dell'esame del disegno di legge Atto Senato 236 concernente "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico".

In premessa evitiamo di ripetere quanto ampiamente relazionato da chi ci ha preceduto nel declinare in varie forme l'opportunità di ascrivere ai ruoli del personale scolastico tale figura, nella considerazione dell'importanza acquisita oggi nella scuola e nella rete del "sostegno".

Unica precisazione il fatto che troppo spesso, erroneamente, la declinazione di "Assistente all'Autonomia e Comunicazione" viene trasformata e divisa, facendo passare il messaggio che la componente "autonomia" sia da riferirsi in favore della disabilità psicofisica (cognitiva) e quella "comunicazione" sia da riferirsi invece alla disabilità sensoriale, uditiva e visiva: a sostegno di ciò appare evidente che tanti Enti Locali redigono gli avvisi pubblici per il reclutamento di questo personale distinguendo l'assistente all'autonomia da quello alla comunicazione.

E' indubbio, invece, che trattasi di un profilo unico che ha la competenza per differire modalità di intervento ed utilizzo degli strumenti necessari a seconda dello studente assistito, di una qualsiasi delle tre macroaree sempre evidenziate: disabilità psicofisica (cognitiva), disabilità sensoriale uditiva e disabilità sensoriale visiva.

In ordine alle criticità che emergono dall'attuale sistema in ordine agli standard qualitativi e quantitativi, alle risorse impegnate, ritardi avvio servizio, precarietà occupazionale, figure utilizzate a vario titolo ecc ecc...è stato detto praticamente tutto. Per questo motivo consideriamo acclarata seriamente l'ipotesi che si possa pervenire all'internalizzazione di questa figura che uscirebbe da un processo controverso che ha determinato tanta precarietà per garantire finalmente l'effettivo processo di inclusione scolastica degli alunni con disabilità, occupandoci di capire se lo strumento che si vuole adottare sia idoneo o meno e, soprattutto, garante delle figure professionali che oggi, diciamo e sottolineiamo oggi, rendono questo servizio in tutto il territorio nazionale.

Premesso ciò è evidente che vi siano criticità che devono essere risolte per evitare di infrangere i buoni propositi sulle difficoltà derivanti dalla variegata forma con la quale

gli Enti Locali, in tutto il Paese, hanno reso e rendono oggi il servizio: indichiamo gli aspetti maggiormente critici relativi per l'appunto **all'art. 3**:

Al comma n. 1 si ritiene discriminatoria la scelta della procedura concorsuale per titoli ed **esami; solo titoli ed anzianità di servizio**: trattasi di personale altamente qualificato che da anni svolge questa funzione; gli esami costituirebbero una variabile che non tutelerebbe in toto il personale che attualmente rende il servizio, in special modo coloro che già operano da più di 5/6 anni sino anche a 20 venti anni. Si ritiene peraltro che il personale che rende oggi il servizio non possa essere considerato in alcun caso "non idoneo" tenuto conto che il servizio medesimo, ad oggi in essere, dovrebbe essere reso da tutti gli operatori stabilizzati a seguito del processo di internalizzazione.

In relazione ai punti *a), b), c)* del comma n. 3 non appare corretta la declinazione delle funzioni professionali; trattasi sempre e comunque di **Assistenti all'Autonomia e Comunicazione** per alunni/studenti con disabilità: assistenti all'autonomia e comunicazione per studenti con disabilità sensoriali uditive, assistenti all'autonomia e comunicazione per studenti con disabilità sensoriali visive, assistenti all'autonomia e comunicazione per studenti con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo.

L'autonomia è l'obiettivo da perseguire per tutti questi studenti, la comunicazione è lo strumento; e nelle tre macroaree gli strumenti si differenziano e si intersecano: LIS, Braille, tecnologie assistive, tecniche cognitive comportamentali, comunicazione aumentativa e alternativa, strategie di interazione sociale...

Si precisa: la formazione di 900 ore citata ai punti *a), b)*, deve fare assolutamente riferimento a competenze certificate da chi ha titolo per farlo, le Regioni; deve trattarsi quindi di corsi di formazione riconosciuti ed autorizzati dalle Regioni i cui profili appartengono al Repertorio delle Qualificazioni professionali delle Regioni e non di attestazioni rilasciate da soggetti non meglio identificati.

In riferimento al punto *c)* invece, non possiamo individuare personale con diploma generico ed un attestato altrettanto non meglio identificato su tecniche cognitivo-comportamentali (30/40 ore); anche in questo caso, più che mai, si rende necessario individuare una certificazione delle competenze.

Si delinea pertanto una evidente sofferenza nell'identificare adeguatamente le competenze di questo personale se non si effettua un'analisi più attenta; è importante

distinguere un naturale processo di formazione professionale personale continua da quello che è la certificazione delle competenze.

A tal proposito è financo banale considerare la necessità della definizione del profilo professionale unico a livello nazionale, ancora paralizzato nella bozza di decreto attuativo del Dlgs n. 66 del 2017 novellato dal n. 96 del 2019, fermo restando la necessità di salvaguardare l'esperienza e la formazione acquisita.

L'aspetto preminente da tenere in considerazione è quello che oggi determina la maggiore distorsione nella considerazione che il profilo di riferimento sia quello dell'educatore professionale, poiché la certificazione delle competenze che afferiscono a questo corso di laurea nulla hanno a che spartire con le competenze richieste all'assistente all'autonomia e comunicazione che di fatto è un **mediatore della comunicazione**, strumento, per la costruzione delle autonomie sociali e potenziamento di quelle residue nel perseguimento del fine ultimo dell'inclusione.

La Regione Sicilia ad esempio, con la L.R. n. 24 del 05.12.2016 e *ss.mm.ii.* ha messo al centro del servizio reso in favore degli studenti con disabilità **l'Assistente all'Autonomia e Comunicazione** dei disabili, vedi D.A. 5630 del 19.07.2017, con competenze certificate.

Potrebbe essere un buon punto di partenza per quello che dovrebbe essere il Decreto Attuativo del Dlgs n. 66 del 2017, novellato dal n. 96 del 2019, per l'individuazione del profilo unico, a livello nazionale, dell'assistente all'autonomia e comunicazione; probabilmente l'unico strumento possibile per definire i requisiti essenziali a livello nazionale e rendere possibile l'internalizzazione di tutti gli operatori che, a diverso titolo, da diversi Enti Locali competenti, sono stati utilizzati nel ruolo di assistenti all'autonomia e comunicazione in tutto il paese.

Sempre la stessa Regione Sicilia ha redatto anche Linee Guida Regionali (D.A. n. 81 del 15.09.2020) che sono oggi l'unico elemento ordinato per la declinazione dei profili di coloro che possono rendere il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione nelle tre macroaree di cui trattasi.

E' anche una necessità quella di definire la modalità e titolarità di certificazione dell'anzianità di servizio.

Appare necessario considerare che il processo di stabilizzazione di coloro che oggi rendono il servizio sia garantista per salvaguardare la notevole esperienza acquisita e la formazione pregressa; solo in una fase successiva il protocollo concorsuale dovrebbe riguardare quanti desiderassero avviarsi a questa professione.

Il Coordinatore ACACISAL  
Antonio Cuttitta

